



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA SETTORIALE AREA VIGILANZA

N. 79 DEL 21/11/2025

OGGETTO: Modifica temporanea della viabilità nei pressi dei plessi scolastici adibiti a seggi elettorali per lo svolgimento delle consultazioni referendarie del 23 e 24 novembre 2025

VISTI

- gli art 5, 6, 7, 20 e 159 del D.lgs. n.285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e s.m.i. ;
- il D.P.R. n.495 del 28/12/1992 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- il D.lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
- il D.L. n.733/08 del 24/07/2008 Pacchetto Sicurezza e ss.mm.ii.;
- la L. n.241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Sindacale n. 2 del 30/01/2024 relativo al conferimento delle posizioni di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgs 267/2000, con il quale la scrivente veniva nominata Responsabile dell'Area Vigilanza;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto;

Premesso con decreto del Presidente della Regione Campania n. 247 del 24 settembre venivano indette le consultazioni per il rinnovo degli organi elettivi convocando i comizi per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025;

Dato atto che i seggi elettorali sono stati predisposti negli edifici scolastici delle scuole elementari di Via Guglielmo Marconi e nella scuola Media inferiore in via Ferruccio Parri/via Maiello;

Vista la Circolare della Prefettura di Caserta Area II Bis Elettorale Provinciale - Prot. Uscita nr. 0140902 del 15/10/2025 acquisita agli atti dell'Ente con prot. N. 15058 del 16/10/2025, che predispone i servizi di viabilità per le consultazioni referendarie di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, in cui si chiede la disposizione del **divieto di sosta nei pressi dei seggi elettorali** in un raggio non inferiore a 100 metri da ciascun seggio elettorale, facendo salve le eccezioni di legge o connesse a situazioni di evidente necessità, nell'intento di consentire un regolare accesso degli elettori ai seggi, evitare di verificarsi intralci alla libera circolazione stradale nonché assembramenti di qualsiasi genere nelle aree circostanti i luoghi in cui si svolgono le operazioni di voto;

Ritenuto, al fine di agevolare l'accesso ai seggi degli elettori, disciplinare il traffico veicolare in dette strade;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale N°42 dell'1.10.1996, relativa all'entrata in vigore della nuova segnaletica stradale a decorrere dal 10.10.1996, e successive modificazioni e integrazioni;

Avute presenti le caratteristiche della strada e del traffico dove hanno sede i seggi elettorali;

FERMO RESTANDO il rispetto di tutti gli obblighi, divieti e limitazioni imposti con precedenti provvedimenti in materia di circolazione stradale;

Per tutto quanto specificato in preambolo.

ORDINA

La modifica temporanea della viabilità comunale limitatamente a **domenica 23 novembre c.a. dalle ore 06,00 alle ore 23,00 e lunedì 24 novembre dalle ore 06,00 sino al termine delle operazioni di voto** con i seguenti Provvedimenti viabilistici:

- **Divieto di sosta in Via G. Marconi ambo i lati con inizio incrocio con Corso Vittorio Emanuele e fino all'altezza proprietà Tammaro;**
- **Divieto di sosta ambo i lati nel raggio di 100 metri dalla sede elettorale della Scuola media di Via Parri e Via V. Maiello;**

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica ai cittadini tramite avvisi pubblici, affissione all'albo pretorio del Comune e pubblicazione su sito internet del Comune e sia trasmessa:

- Stazione Carabinieri di Teverola;
- al Commissariato di Aversa;
- alla Questura di Caserta;
- alla Prefettura di Caserta;
- Al Comando Guardia di Finanza di Aversa.
- All'U.T.C. per quanto di opportuna competenza per il trasporto della segnaletica temporanea presso le sedi indicate come seggi elettorali.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

1. Che a norma dell'art. 3 , comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Campania, competente per territorio decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine.;
2. CHE in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti in merito.

**Il Responsabile dell'AREA VIGILANZA
f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo**

